



REGOLAMENTO INTERNO ASSOCIAZIONE RETE GUINEA BISSAU ONLUS

Articolo 1 - Validità del Regolamento interno

Il presente Regolamento, derivante dai principi espressi dall'articolo 5 dello Statuto dell'Associazione "Rete Guinea Bissau onlus" (successivamente indicata semplicemente come Associazione), illustra le modalità di concreta applicazione dello Statuto.

Articolo 2 – Durata e modifica del Regolamento interno

Il presente Regolamento decorre dalla data di approvazione da parte del Consiglio direttivo dell'Associazione e rimane in vigore sino all'approvazione di eventuali modifiche apportate dallo stesso. Qualora almeno dieci associati facciano espressa richiesta per iscritto di modifica del Regolamento, il Consiglio direttivo deve valutare e deliberare nel merito delle modifiche proposte.

Articolo 3 – Diffusione del Regolamento interno

Il Regolamento viene portato a conoscenza di tutti gli associati, volontari e collaboratori nella prima assemblea utile dell'Associazione e mediante pubblicazione in apposita sezione del sito Internet della stessa.

Articolo 4 - Logo associativo

Il Logo associativo è rappresentato dalla scritta in nero RETE GUINEA BISSAU in campo arancione, con un simbolo grafico che rappresenta quattro mani che intrecciano i nodi di una rete: una coppia di mani è bianca, l'altra è nera. Il Logo non può essere utilizzato per interessi personali o di singoli o di gruppi di associati senza l'autorizzazione del Consiglio direttivo.

Articolo 5 - Donazioni di benefattori

Tutte le nuove richieste rivolte ad aziende o sostenitori, finalizzate a ottenere beni o denaro, devono essere concordate e autorizzate dal Consiglio direttivo. Nel caso un benefattore comunichi l'intenzione di donare all'Associazione un bene (attrezzature nuove o dismesse, offerte in denaro, arredi e altro) attraverso un associato/a, questi è tenuto a informare il Consiglio direttivo.



Articolo 6 - Spese e rendicontazioni

- 1) Tutte le prestazioni degli associati e dei volontari sono gratuite e non costituiscono alcun rapporto di lavoro dipendente o professionale con l'Associazione. Agli associati e ai volontari compete unicamente il rimborso delle spese vive da essi eventualmente anticipate nello svolgimento di attività a beneficio dell'Associazione, previa approvazione del Consiglio direttivo.
- 2) I rimborsi di cui sopra saranno effettuati su richiesta di chi ha anticipato le somme, mediante compilazione di apposito prospetto, accompagnato dalla relativa documentazione in originale, entro l'anno di esercizio. Sono rimborsabili tutte le spese previste dal Consiglio direttivo per le quali venga prodotta la seguente documentazione:
 - scontrini e ricevute fiscali;
 - fatture (intestate all'Associazione);
 - biglietti aerei (vedi successivo articolo 7);
 - biglietti bus;
 - biglietti treno;
 - pedaggi autostradali;
 - rimborsi per carburante automobile (calcolato con tariffa ACI per ogni km percorso esclusivamente per viaggi fuori del comune di San Martino Buon Albergo - VR).
- 3) Per poter usufruire del rimborso spese e ottenere così la restituzione delle somme anticipate, gli aventi diritto dovranno presentare al Consiglio direttivo il "Modulo di rimborso spese" allegando a esso tutta la documentazione di cui si chiede il rimborso. Il Consiglio direttivo, esaminata la correttezza della documentazione presentata, provvederà a rifondere all'avente diritto quanto anticipato, fermo restando che per i rimborsi spese per attività comunque autorizzate dal Consiglio direttivo che siano contenuti nei limiti di euro 10,00 giornalieri e/o euro 150,00 mensili sarà ammessa l'autocertificazione dell'associato/a o volontario/a, così come previsto dall'articolo 17, comma 4, del D.Lgs. n. 117/2017.

Articolo 7 - Biglietto aereo

L'associato/a o volontario/a che si rechi all'estero, all'interno di un progetto dell'Associazione e su autorizzazione del Consiglio direttivo, potrà ottenere il rimborso del biglietto aereo in forma totale o parziale in base a:

- accordi presi tra l'interessato/a e il Consiglio direttivo dell'Associazione;
- importanza e priorità del progetto;
- professionalità/specializzazione dell'associato/a o volontario/a.



Articolo 8 – Attività di raccolta fondi

L'attività di raccolta fondi deve essere destinata agli scopi istituzionali per cui è stata avviata. L'Associazione fornisce ai donatori informazioni complete e veritiere sulla propria organizzazione. Rende anche disponibile sul sito Internet il proprio rendiconto annuale.

Articolo 9 - Copertura assicurativa

- 1) Gli associati e i volontari, durante lo svolgimento della loro attività, godono di una copertura assicurativa per malattia, infortunio e per la responsabilità civile verso i terzi come previsto dall'articolo 27 dello Statuto dell'Associazione. In caso di sinistro, gli associati e i volontari devono presentare all'Associazione notifica dell'accaduto esibendo la documentazione prevista dal regolamento della polizza.
- 2) L'inizio dell'operatività dell'associato/a o volontario/a è subordinata all'iscrizione dello stesso nell'apposito registro previsto dal regolamento della polizza e alla comunicazione all'associato/a o volontario/a dell'attivazione di idonea copertura assicurativa.
- 3) Il Consiglio Direttivo nomina i delegati per la gestione del registro degli associati e volontari assicurati. I delegati vengono nominati ad ogni rinnovo del Consiglio Direttivo.
- 4) Più specificatamente:
 - a) sono assicurati tutti gli associati e volontari che risultino iscritti nell'elenco compilato dalle persone delegate dal Consiglio direttivo e che operino all'interno di progetti e attività approvati dall'Associazione;
 - b) sono esclusi da tale copertura assicurativa tutti gli associati e volontari che operino in modo spontaneo e non siano iscritti nell'apposito registro;
 - c) l'apposito registro dovrà essere periodicamente aggiornato a seconda delle necessità e conservato presso la Segreteria dell'Associazione;
 - d) le variazioni dell'elenco degli assicurati è approvato dal Consiglio Direttivo attraverso le persone delegate.

Articolo 10 – Rispetto della privacy

Qualora l'associato/a o volontario/a, durante la sua attività all'interno dell'Associazione, dovesse accedere a qualsiasi dato presente in Segreteria, ha l'obbligo di attenersi alla normativa vigente inerente il rispetto della privacy e a quanto indicato dal codice deontologico del successivo articolo 11. L'associato/a o volontario/a si assume personalmente la piena responsabilità civile e penale di qualsiasi atto compiuto in contrasto con quanto sopra espresso.



Articolo 11 - Codice deontologico

- 1) L' associato/a o volontario/a opera per il benessere e la dignità della persona e per il bene comune.
- 2) Inoltre l'associato/a o volontario/a:
 - a) rispetta le persone con cui entra in contatto senza distinzioni di età, sesso, razza, religione, nazionalità, ideologia o censo;
 - b) dà continuità agli impegni assunti e ai compiti intrapresi;
 - c) durante la sua attività nell'Associazione, usa un atteggiamento e un linguaggio educato e rispettoso verso gli altri;
 - d) agisce senza fini di lucro anche indiretto e non accetta regali o favori personali in nessun ambito in cui opera l'Associazione;
 - e) collabora con gli altri associati e volontari e partecipa attivamente alla vita dell'Associazione;
 - f) rispetta le leggi dello Stato italiano, nonché lo Statuto e il Regolamento dell'Associazione e si impegna a sensibilizzare altre persone ai valori del volontariato;
 - g) quando presta il suo servizio all'estero deve attenersi alle indicazioni del Consiglio direttivo per quanto riguarda il suo ruolo all'interno di uno specifico progetto e rispettare le leggi della nazione ospitante;
 - h) mentre è ospitato in un paese estero deve attenersi alle indicazioni dei responsabili locali del progetto. Il suo comportamento nei confronti delle persone che incontra deve essere improntato a correttezza e rispetto.

Articolo 12 - Commissioni

- 1) Nel rispetto dei principi stabiliti dallo Statuto dell'Associazione, sono istituite all'interno della stessa le seguenti commissioni:
 - a) Commissione segreteria e amministrazione;
 - b) Commissione progetti;
 - c) Commissione comunicazione.
- 2) Le commissioni sono nominate dal Consiglio direttivo. Sono una componente essenziale per lo svolgimento dell'attività dell'Associazione e sono strumenti operativi costituiti per il raggiungimento degli scopi statutari. Ogni commissione gode di autonomia e responsabilità proprie, nei limiti del programma di lavoro concordato con il Consiglio direttivo e in coerenza con le finalità dello Statuto dell'Associazione. Le commissioni hanno



esclusivamente un compito consultivo, spettando al Consiglio direttivo il compito decisionale, e **rimangono in carica fino alla scadenza del Consiglio direttivo che le ha costituite.**

- 3) Le competenze e i compiti delle singole commissioni sono riportate nel regolamento delle stesse.

Articolo 13 – Elezione Consiglio direttivo

1) Indizione dell'elezione

- a) Il Presidente dell'Associazione convoca l'assemblea degli associati, successivamente indicata come Assemblea elettiva, per l'elezione dei componenti del Consiglio direttivo nei termini previsti dallo Statuto.
- b) La convocazione dell'Assemblea elettiva, contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'orario viene effettuata, oltre che nei modi stabiliti dall'articolo 12, comma 7, dello Statuto, anche mediante comunicato ufficiale pubblicato sul sito Internet dell'Associazione entro il 10° (decimo) giorno precedente l'Assemblea elettiva.

2) Commissione elettorale

- a) Le operazioni elettorali sono svolte da una Commissione elettorale composta da tre membri e assistita dal Segretario dell'Associazione o, in sua assenza, da un membro del Consiglio direttivo uscente.
- b) L'Assemblea elettiva designa, fra gli associati presenti, i componenti della Commissione elettorale costituita da un presidente di seggio e da due scrutatori, demandando a questi la sorveglianza del regolare svolgimento della votazione. La Commissione elettorale non deve essere composta da membri del Consiglio direttivo uscente o da candidati all'elezione.
- c) Al presidente della Commissione elettorale spettano inoltre i seguenti compiti:
- controllo del regolare svolgimento delle operazioni di voto;
 - sorveglianza della fase di spoglio delle schede da parte degli scrutatori;
 - redazione e sottoscrizione del verbale con i risultati finali della votazione.
- d) Le schede di votazione, prima di essere distribuite agli associati, dovranno essere autenticate dal presidente o da uno scrutatore.
- e) Le schede sono nulle allorché contengano segni, scritte o quant'altro possa rendere riconoscibile l'associato/a che ha votato, oppure contengano un numero di candidati votati superiore al numero delle preferenze da esprimere. È nullo, altresì, il voto riferito a uno o più candidati, ove l'indicazione dei medesimi produca incertezza, anche relativa, sulla loro identità.



3) Candidature

- a) Per essere eletto/a nel Consiglio direttivo l'associato/a può presentare la propria candidatura fino al momento d'inizio delle votazioni da parte dell'Assemblea elettiva.
- b) Può candidarsi chi è associato/a da almeno tre mesi, è in regola con il pagamento della quota sociale ed è maggiorenne.
- c) Il Consiglio direttivo uscente verifica la validità e la regolarità delle candidature.
- d) Nel caso in cui, scaduti i termini per la presentazione delle candidature, il numero di candidati sia minore o uguale a 3 (tre), numero minimo dei componenti del Consiglio direttivo, tutte le candidature presentate sono annullate. In tale situazione l'Assemblea elettiva potrà eleggere nel Consiglio direttivo qualunque associato/a ne abbia diritto, senza candidature formali.

4) Deleghe

- a) Gli associati, in caso di impedimento a partecipare personalmente, possono farsi rappresentare in Assemblea elettiva a mezzo delega da altri associati, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 14, comma 3, dello Statuto.
- b) Ogni associato/a può avere al massimo 3 (tre) deleghe.

5) Votazioni

- a) Prima dell'elezione del Consiglio direttivo, l'Assemblea elettiva, su proposta del Consiglio direttivo uscente, ne determina il numero di componenti, variabile da 3 (tre) a 13 (tredici) come previsto dall'articolo 17, comma 1, dello Statuto.
- b) L'elettore può indicare sulla scheda elettorale un numero di candidati non superiore a 3 (tre).
- c) Il voto viene espresso riportando sull'apposita scheda i nominativi dei candidati.

6) Schede di votazione e urna elettorale

- a) La votazione si svolge a scrutinio segreto. A ogni associato/a presente avente diritto di voto viene consegnata una scheda, più un numero di schede pari al numero delle deleghe ricevute.
- b) Le schede di votazione, sia personali che per delega, devono essere consegnate alla Commissione elettorale, la quale, dopo l'identificazione dell'associato/a, provvederà a inserirle nell'apposita urna.
- c) È compito della Commissione elettorale conservare intatta l'urna contenente i voti espressi nel corso dell'Assemblea. A tal fine, la Commissione elettorale prende gli opportuni provvedimenti affinché l'urna elettorale venga conservata intatta sino allo scrutinio.



7) Operazioni di scrutinio

- a) Le operazioni di scrutinio delle schede di votazione hanno luogo nella sede della votazione.
- b) Delle operazioni di scrutinio è redatto processo verbale a cura della Commissione elettorale.

8) Parità di voti

Qualora due o più candidati abbiano ottenuto lo stesso numero di voti, si procederà al ballottaggio. Nella nuova votazione ogni associato/a potrà votare un solo nominativo e sono escluse le deleghe.

9) Proclamazione dei risultati

I risultati della votazione saranno proclamati all'Assemblea elettiva dalla Commissione elettorale e comunicati tempestivamente a tutti gli associati attraverso pubblicazione sul sito Internet dell'Associazione.

10) Ricorso

- a) Qualsiasi contestazione in materia elettorale va presentata seduta stante alla Commissione elettorale e risolta entro la chiusura dell'Assemblea elettiva.
- b) Nel caso di accoglimento del ricorso si procederà a una nuova elezione dei membri dei quali è stata contestata l'elezione.

Articolo 14 – Sostituzione membro Consiglio direttivo

Nel caso, causa dimissioni o altri motivi, dovesse mancare un membro del Consiglio direttivo, quest'ultimo deciderà se sostituire o meno il consigliere mancante. In caso affermativo si procederà alla nomina del primo dei non eletti nell'ultima elezione e, se necessario, del successivo. Una volta terminato l'elenco dei non eletti si passerà alla sostituzione attraverso una nuova elezione in assemblea degli associati.

San Martino Buon Albergo, 25 gennaio 2021

Il Consiglio Direttivo